GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — **ROMA** — GIOVEDI 26 AGOSTO — **NUM. 199**

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, dal giorno in cui si pubblica la Gazzetta { in Roma . . . . Cent. 10; pel Regno . . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato { in Roma . . . . » 20; pel Regno . . . . » 30; per l'estero . . . . » 30

Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali; Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. ***si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:***

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto delli 23 maggio 1886:

Ad uffiziale:

Azzariti cav. Giuseppe, consigliere di Corte d'Appello collocato a riposo con titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'Appello — Cavaliere dal 1877.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreti delli 23 maggio 1886:

Ad uffiziale:

Caponi cav. Giacomo, dimorante in Parigi — Speciali benemerenze — Cavaliere dal 1874.

A cavaliere:

Cortazzo Oreste, pittore e disegnatore, dimorante in Parigi.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4018** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, conchiuso a Seoul (Hanyang) il 26 giugno 1884 fra l'Italia e la Corea, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 24 luglio 1886.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 11 agosto 1886.

UMBERTO.

C. Robilant.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Trattato *tra il Regno d'Italia e il Regno di Corea*

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Corea, desiderando sinceramente di stabilire permanenti relazioni di amicizia e commercio tra i loro rispettivi Stati, hanno risoluto di conchiudere un trattato a tale scopo, ed hanno nominato per loro plenipotenziari,

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il cav. Ferdinando De Luca, commendatore dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, insignito del primo grado di seconda classe dell'Ordine cinese del Due Dragoni, ecc., ecc.; Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore di Cina; e

SUA MAESTÀ IL RE DI COREA:

Kim-Piöng-si, presidente del Ministero degli affari esteri, dignitario di primo rango, presidente del Consiglio di Stato, membro del Consiglio privato di Sua Maestà e guardiano seniore del principe ereditario;

i quali, dopo essersi comunicati l'un l'altro i loro pieni poteri ri-

spettivi ed averli trovati in regolare e debita forma, hanno stipulato e conchiuso il seguente atto:

Articolo 1.

1. Vi sarà perpetua pace e amicizia tra Sua Maestà il Re d'Italia, suoi eredi e successori, e Sua Maestà il Re di Corea, suoi eredi e successori, e tra i loro rispettivi domini e sudditi, i quali godranno di piena sicurezza e protezione per le loro persone e proprietà nei domini dell'altra Parte contraente.

2. In caso di dissidi che possano sorgere tra una delle Alte Parti contraenti e una terza Potenza, l'altra Alta Parte contraente, se ne sarà richiesta, eserciterà i suoi buoni uffici per ottenere un amichevole componimento della vertenza.

Articolo 2.

1. Le Alte Parti contraenti potranno ognuna destinare un rappresentante diplomatico a risiedere permanentemente o temporaneamente nella capitale dell'altra, e potranno nominare un console generale, consoli o vice consoli, a risiedere in ognuno dei porti o città dell'altra, aperti al commercio estero; e quando non stimassero necessario di mandare un proprio console in uno dei detti porti o città, potranno affidare al console di una Potenza amica le funzioni di console italiano o coreano. I rappresentanti diplomatici e consolari di ambo i paesi, godranno liberamente delle stesse facilità per comunicare personalmente o per iscritto colle Autorità del paese dove rispettivamente risleggono, e di tutti i privilegi ed immunità che sono goduti dai funzionari diplomatici o consolari negli altri paesi in generale.

2. Il rappresentante diplomatico e i funzionari consolari di ciascuna delle Alte Parti contraenti e gl'individui componenti il loro personale ufficiale, avranno il diritto di viaggiare liberamente nei dominii dell'altra. Le Autorità coreane muniranno di passaporto i detti funzionari italiani viaggianti in Corea e li provvederanno per la loro protezione della scorta che sarà creduta necessaria.

3. Gli ufficiali consolari d'ambo i paesi eserciteranno le loro funzioni dopo averne ricevuta autorizzazione dal Sovrano o Governo del paese in cui rispettivamente risleggono e non potranno esercitare alcun commercio.

4. In mancanza di console o di chi ne faccia le veci, i sudditi italiani in Corea e i sudditi coreani in Italia, potranno rivolgersi al direttore delle dogane locali, il quale tutelerà i loro interessi a norma dei vigenti regolamenti.

Articolo 3.

1. La giurisdizione sulle persone e la proprietà dei sudditi italiani in Corea, sarà devoluta esclusivamente alle Autorità consolari italiane, che investigheranno e giudicheranno tutte le querele sporte contro sudditi italiani da qualsiasi suddito italiano, ovvero da qualsiasi suddito o cittadino estero, senza alcun intervento delle Autorità coreane.

2. Se le Autorità coreane o sudditi coreani, porteranno accuse o querela contro un suddito italiano in Corea, la vertenza sarà udita e decisa dalla Autorità consolare italiana.

3. Se le Autorità italiane o i sudditi italiani in Corea porteranno accusa o querela contro un suddito coreano, la vertenza sarà udita e decisa dalle Autorità coreane.

4. Un suddito italiano che si rendesse reo in Corea di una offesa contro le leggi, sarà giudicato e punito dalle Autorità consolari italiane secondo le leggi d'Italia.

5. Un suddito coreano che commettesse in Corea alcuna offesa contro un suddito italiano, sarà giudicato e punito dalle Autorità coreane secondo le leggi di Corea.

6. Qualunque querela contro un suddito italiano, la quale implicasse multa o confiscazione a causa di violazione di questo Trattato o dei regolamenti che vi sono annessi, o di qualsiasi regolamento che in futuro possa esser sancito di comune accordo tra le Alte Parti contraenti, sarà portata innanzi alle Autorità consolari italiane per esser decisa e tutte le multe inflitte e le proprietà confiscate in tali casi apparterranno al Governo coreano.

7. Le merci italiane che fossero confiscate dalle Autorità coreane in un porto aperto, saranno messe sotto i sigilli delle Autorità coreane e delle autorità consolari italiane e saranno detenute dalle prime sinchè le autorità consolari italiane avranno dato la loro decisione. Se tale decisione è in favore del proprietario delle merci, queste saranno messe immediatamente a disposizione del console; ma il proprietario avrà facoltà di riaverle subito mercè deposito del loro valore presso le Autorità coreane mentre pende tuttavia la decisione delle Autorità consolari italiane.

8. In tutti i casi sì criminali che civili, giudicati nei tribunali italiani, o coreani in Corea, un funzionario debitamente autorizzato, appartenente alla nazionalità dell'attore, o querelante, avrà facoltà di assistere ai procedimenti e dovrà esser trattato con tutte le cortesie dovute alla sua posizione. Egli potrà, sempre che lo creda necessario, citare, esaminare e riesaminare testimoni e protestare contro i procedimenti o la decisione.

9. Se un suddito coreano, accusato di offesa alle leggi del suo paese, prende rifugio nella casa occupata da un suddito italiano, o a bordo di un bastimento mercantile italiano, l'Autorità consolare italiana, su domanda fattale dalle Autorità coreane, prenderà le misure necessarie per fare arrestare la detta persona e consegnarla alle Autorità coreane per essere processata. Ma senza il permesso della debita Autorità consolare italiana, nessun ufficiale coreano potrà adire la casa di qualsiasi suddito italiano senza il consentimento di questo ultimo, o potrà recarsi a bordo di qualsiasi bastimento italiano senza il consentimento del capitano, o di chi ne fa le veci.

10. Sulla dimanda della competente Autorità consolare italiana, le Autorità coreane arresteranno e consegneranno alla detta Autorità italiana qualunque suddito italiano accusato di colpa criminale e qualunque disertore di bastimenti da guerra o mercantili italiani.

11. Si dichiara e si stabilisce che il diritto di giurisdizione extraterritoriale sui sudditi italiani in Corea concesso da questo Trattato, sarà abbandonato dal Governo italiano, quando, nell'opinione del detto Governo, le leggi e la procedura legale di Corea saranno stato talmente modificate e riformate da rimuovere le obbiezioni che attualmente esistono, a mettere i sudditi italiani sotto la giurisdizione coreana, e quando i magistrati coreani saranno stati rivestiti delle stesse funzioni legali e della stessa posizione indipendente che hanno i giudici italiani.

Articolo 4.

1. I porti di Chemulpo (Jenchuan), Wönsan (Gensan) e Pusan (Fusan), o, se questo ultimo porto non fosse approvato, un altro porto che fosse scelto nella sua vicinanza, assieme alla città di Hanyang colla città di Yanghwachin, o un altro luogo in quella vicinanza che fosse stimato opportuno, saranno aperti al commercio italiano dal giorno in cui questo Trattato entrerà in vigore. Si dichiara che se tutte le altre nazioni che hanno o avranno trattati colla Corea, rinunzieranno in futuro al diritto di avere stabilimenti commerciali nella città di Hanyang, lo stesso diritto non sarà più reclamato in favore dei sudditi italiani.

2. Nei suddetti porti e città i sudditi italiani avranno il diritto di prendere in fitto o di comprare terre o case e di fabbricare abitazioni, magazzini ed opifici in generale. Essi avranno diritto al pieno esercizio della loro religione. Tutte le disposizioni per la scelta, determinazione di limiti e tracciato del quartiere estero e per la vendita del terreno necessario a tale scopo nei vari porti e città in Corea aperti al commercio estero saranno fissate dalle Autorità coreane d'accordo colle competenti Autorità estere.

3. Questi siti saranno acquistati presso chi n'è in possesso, e preparati per l'occupazione degli esteri dal Governo coreano, e la spesa così incorsa sarà privilegiata sul ricavo della vendita della terra. La rendita annuale poi di detti terreni, convenuta tra le Autorità coreane e le Autorità estere sarà pagata alle prime, le quali riterranno per sè una data somma a titolo di equivalente della tassa fondiaria, ed il resto, con tutto il supero che abbia potuto rimanere dalla vendita de i lotti, apparterrà a un fondo municipale da essere amministrato da un Consiglio municipale, la costituzione del quale sarà determi-

nata dalle Autorità coreane, d'accordo colle competenti Autorità estere.

4. I sudditi italiani potranno ciononostante prendere in fitto o comprare terreni o case al di là dei limiti dei quartieri esteri o dentro la distanza di dieci *li* coreani dagli stessi. Ma tali terreni così occupati saranno soggetti alle condizioni, per rapporto all'osservanza dei regolamenti locali coreani e al pagamento della tassa fondiaria, che le Autorità coreane avranno giudicato conveniente di imporre.

5. Le Autorità coreane destineranno in ognuno dei siti aperti al commercio, e senza alcun gravame di spesa, un conveniente pezzo di terreno per cimitero estero, pel quale non sarà pagato alcun fitto o tassa e che sarà amministrato esclusivamente dal Consiglio municipale menzionato di sopra.

6. I sudditi italiani potranno recarsi dovunque loro piaccia senza passaporto, dentro la distanza di 100 *li* coreani da ognuno dei porti e città aperti al commercio, o dentro la distanza che sarà stabilita tra le competenti Autorità d'ambo i paesi. I sudditi italiani sono anche autorizzati a viaggiare in Corea per piacere o per iscopo di commercio, a trasportare e vendere merci d'ogni genere, eccetto i libri e altri articoli stampati disapprovati dal Governo coreano, o ad acquistare prodotti indigeni in ogni parte del paese, purchè però sieno muniti di passaporti rilasciati dai loro consoli, controfirmati o sigillati dalle Autorità locali coreane. Tali passaporti, se richiesti, debbono essere esibiti nei distretti pei quali passeranno i sudditi italiani. Se il passaporto non sia irregolare, il portatore potrà proseguire nel suo viaggio ed avrà facoltà di procurarsi tutti i mezzi di trasporto che gli potranno bisognare. Ogni suddito italiano che viaggiasse senza passaporto al di là dei limiti accennati di sopra, o che commettesse qualche grave offesa durante il suo viaggio nell'interno, sarà arrestato e consegnato al console italiano più vicino per punizione. Il viaggiare senza passaporto oltre i limiti suddetti, renderà il trasgressore soggetto ad una multa non eccedente 100 dollari messicani, senza o con prigionia per un termine non eccedente un mese.

7. I sudditi italiani in Corea saranno soggetti a tutti i regolamenti di polizia ed altri regolamenti pel mantenimento della pace, dell'ordine e del buon governo, che saranno stabiliti di comune accordo tra le competenti Autorità dei due paesi.

Articolo 5.

1. In ognuno dei porti o città aperte al commercio estero, i sudditi italiani avranno facoltà d'importare da qualunque porto estero o da qualunque porto aperto di Corea, di vendere a, o comprare da qualunque suddito coreano o d'altro paese, e di esportare a qualunque porto estero o porto aperto coreano ogni sorta di merce non proibita da questo Trattato, pagando per la medesima i diritti della Tariffa qui annessa. Essi possono liberamente trattare i loro affari coi sudditi coreani o di altri paesi senza l'intervento delle Autorità coreane o di terze persone, e possono eziandio esercitare qualunque impresa od occupazione industriale.

2. I proprietari, o consegnatari di tutte le merci importate da qualunque porto estero, sulle quali i dazi della Tariffa suddetta saranno pagati, avranno diritto, nel riesportare le stesse merci a qualunque porto estero ed in qualunque epoca purchè nel periodo di tredici mesi coreani, e ricevere un certificato di *drawback* per l'ammontare dei diritti d'importazione già pagati, a condizione però che i colli e pacchi originali contenenti le dette merci siano rimasti intatti nel frattempo. Tali certificati di *drawback* potranno o essere redenti dalle Autorità doganali coreane a presentazione, o esser ricevuti in pagamento di diritti doganali in qualunque porto aperto di Corea.

3. Il dazio pagato sulle merci coreane quando siano trasportate da un porto aperto di Corea ad un altro, sarà restituito nel porto di caricamento sulla esibizione di un certificato delle dogane provante che le merci sono arrivate al porto di destinazione, ovvero sulla produzione di prove soddisfacenti da cui risultasse la perdita delle merci per naufragio.

4. Tutte le merci importate in Corea da sudditi italiani e sulle quali il diritto della Tariffa annessa al presente Trattato sarà stato pagato, potranno essere trasportate a qualunque altro porto aperto di Corea senza pagamento di alcun dazio, e quando fossero trasportate nell'interno non saranno soggette ad alcuna tassa addizionale, ad alcuna gabella, o diritto di transito qualsiasi, sotto qualunque forma ed in qualunque parte del paese. In pari guisa piena libertà sarà concessa pel trasporto ai porti aperti di Corea di tutti i prodotti coreani destinati all'esportazione, e tali prodotti non saranno, tanto nel luogo di produzione che durante il tempo del loro trasporto da qualunque parte di Corea a qualunque dei porti aperti, soggetti al pagamento di alcuna tassa addizionale, di alcuna gabella, o diritto di transito qualsiasi o sotto qualunque forma.

5. Il Governo coreano potrà noleggiare bastimenti mercantili italiani pel trasporto di merci o passeggieri a porti chiusi di Corea, ed i sudditi coreani avranno lo stesso diritto, ma previa l'approvazione delle loro proprie Autorità.

6. Semprechè il Governo di Corea avrà ragione di temere una carestia di derrate alimentari nel regno, Sua Maestà il Re di Corea può temporaneamente proibire la esportazione dei cereali ai paesi esteri da tutti i porti aperti coreani o anche da qualcuno di essi soltanto, e siffatta proibizione dovrà essere rispettata dai sudditi italiani in Corea dopo spirato un mese dalla data in cui sarà stata ufficialmente comunicata dalle autorità coreane al console italiano residente nel porto di cui trattasi, ma non dovrà rimanere in vigore per un tempo più lungo di quanto sia assolutamente necessario.

7. Tutti i bastimenti mercantili italiani pagheranno un diritto di tonnellaggio alla rata di 30 centesimi di dollaro messicano per ogni tonnellata di registro. Tale pagamento, una volta fatto, darà diritto ad un bastimento di visitare qualsiasi dei porti aperti coreani, o anche tutti pel periodo di centoventi giorni senza pagare altra tassa di tonnellaggio. Tutti i diritti di tonnellaggio percepiti dovranno essere impiegati allo scopo di erigere fari e segnali ed installare boe sulle coste coreane, e più specialmente agli approcci dei porti aperti, e di scavare, o altrimenti migliorare gli ancoraggi. Nessun diritto di tonnellaggio sarà imposto sui battelli o zattere impiegate nei porti aperti per il discaricamento o caricamento dei bastimenti.

8. A fine di porre ad effetto e render sicura l'osservazione degli articoli di questo Trattato, si conviene d'ambo le parti che la tariffa ed i regolamenti commerciali annessi al medesimo, entreranno in vigore simultaneamente col Trattato stesso. Le competenti autorità dei due paesi potranno di tempo in tempo rivedere i detti regolamenti e tariffa, nello scopo d'inserirvi con mutuo consentimento tali modifiche o aggiunzioni che la esperienza avrà potuto consigliare.

Articolo 6.

Qualunque suddito italiano che introduca o tenti di introdurre per contrabbando merci in qualunque porto o sito di Corea non aperto al commercio estero, pagherà una penalità equivalente al doppio del valore di tali merci, e queste saranno confiscate. Le autorità locali coreane potranno impossessarsi di tali merci ed arrestare qualunque suddito italiano implicato nel detto contrabbando o tentativo di contrabbando, ma dovranno immediatamente avviare le persone così arrestate al più vicino console italiano, o a chi ne faccia le funzioni, per essere giudicato dalla competente autorità giudiziaria italiana. Le autorità coreane potranno ritenere in loro potere le merci confiscate finchè il caso sarà stato interamente giudicato.

Articolo 7.

1. Se un bastimento italiano soffrirà naufragio o arrenamento sulla costa di Corea, le autorità locali dovranno prendere immediatamente le misure necessarie per proteggere il bastimento ed il carico da ogni saccheggio o rapina, e dai cattivi trattamenti tutte le persone che appartengono al bastimento, e dovranno prestare ogni altra assistenza di cui fossero richieste. Dovranno immediatamente informare dell'accidente il console italiano più vicino, e, se necessario, fornire ai naufraghi i mezzi di trasporto al porto aperto più prossimo.

2. Tutte le spese in cui potrà incorrere il Governo di Corea pel

salvataggio, abbigliamento, mantenimento e viaggio dei sudditi italiani naufraghi, pel ricupero dei cadaveri degli annegati, pel trattamento medicinale dei malati e feriti e pel seppellimento dei morti, saranno rimborsate dal Governo italiano a quello di Corea.

3. Il Governo italiano non sarà responsabile del rimborso delle spese per ricuperare e preservare il bastimento naufragato o il suo carico. Tutte queste spese dovranno esser rimborsate dal ricavo della proprietà e pagate dalle parti interessate, quando riceveranno la consegna delle cose salvate.

4. Nessun indennizzo sarà chiesto dal Governo di Corea per le spese dei funzionari governativi o di polizia che si saranno recati al luogo del naufragio, nè per le spese degli ufficiali che scorteranno i naufraghi, nè per le spese della corrispondenza ufficiale. Tutte siffatte spese dovranno essere sostenute dal Governo coreano.

5. Qualunque bastimento mercantile italiano, che sia astretto da fortuna di mare o da mancanza di combustibile, o provviste di bordo ad approdare in un porto chiuso di Corea, potrà eseguire tutte le riparazioni necessarie e procurarsi le provviste di cui ha bisogno. Tutte le spese occorrenti saranno pagate dal Capitano del bastimento.

Articolo 8.

1. Le navi da guerra di ciascuna delle due Potenze avranno facoltà di visitare liberamente tutti i porti dell'altra, e dovranno godere di ogni maggiore facilitazione per procurarsi provviste di ogni sorta o per eseguire raddobbi. Esse non saranno soggette ai regolamenti di commercio e di porto, nè al pagamento di diritti o tasse di porto di qualsiasi genere.

2. Quando le navi da guerra italiane visiteranno i porti chiusi di Corea, gli ufficiali e gli uomini dell'equipaggio potranno scendere a terra, ma non potranno inoltrarsi nell'interno del paese, senza essere provvisti di passaporti.

3. Provviste e forniture d'ogni sorta per uso della marina da guerra italiana, potranno essere sbarcate nei porti aperti di Corea e messe in magazzino sotto la sorveglianza di un impiegato italiano senza il pagamento di alcun diritto. Ma se tutto o parte di queste provviste o forniture sarà venduta, il compratore dovrà pagare i corrispondenti diritti di dogana alle Autorità coreane.

4. Il Governo coreano accorderà tutte le facilitazioni in suo potere alle navi da guerra italiane, che saranno occupate a fare studi idrografici o rilievi di coste nelle acque coreane.

Articolo 9.

1. Le Autorità italiane ed i sudditi italiani in Corea potranno impiegare sudditi coreani come maestri, interpreti, servi o in qualunque altra legittima capacità, senza alcuna restrizione dalla parte delle Autorità coreane, ed in pari modo nessuna restrizione sarà messa all'impiego di sudditi italiani per servizio delle Autorità e sudditi coreani in qualunque legittima capacità.

2. I sudditi di una delle due nazioni che si recheranno al paese dell'altra per studiarvi la lingua, la letteratura, le leggi, le arti o le industrie, o nello scopo di ricerche scientifiche, riceveranno ogni ragionevole assistenza da parte delle Autorità locali.

Articolo 10.

Si stabilisce e si stipula che il Governo, i pubblici ufficiali ed i sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, dal giorno in cui questo Trattato verrà in esecuzione, parteciperanno a tutti i privilegi, immunità e vantaggi, specialmente per rapporto ai diritti d'importazione ed esportazione su merci e manifatture, che saranno stati allora concessi o lo saranno in futuro da Sua Maestà il Re di Corea al Governo, agli ufficiali pubblici ed ai sudditi di qualunque altra Potenza.

Articolo 11.

Dieci anni dopo la data in cui questo Trattato verrà in esecuzione, ognuna delle due Alte Parti contraenti potrà, con darne avviso un anno prima all'altra, domandare una revisione del Trattato, o della Tariffa annessavi, nello intendimento d'inserirvi col mutuo consenso le modificazioni che l'esperienza avrà potuto suggerire.

Articolo 12.

1. Questo Trattato è redatto in tre lingue, cioè italiana, cinese ed inglese, ed ognuna delle tre versioni ha lo stesso significato; ma è specialmente stabilito che qualora qualche differenza possa sorgere circa l'interpretazione, sarà definita col riferirsi al testo inglese.

2 Pel presente tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate dall'Autorità italiana a quella di Corea, saranno accompagnate da una traduzione in cinese.

Articolo 13.

Il presente Trattato sarà ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia e da Sua Maestà il Re di Corea sotto la loro firma e sigillo; le ratificazioni saranno scambiate ad Hanyang (Seoul) o altrove al più presto possibile o al più tardi nello spazio di un anno dalla data della firma ed il trattato che sarà pubblicato da ambo i Governi entrerà in vigore dal giorno in cui le ratifiche saranno scambiate.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari nominati di sopra hanno firmato il presente Trattato e vi hanno affisso il loro sigillo.

Fatto in triplicato ad Hanyang oggi ventisei giugno milleottocentottantaquattro corrispondente al quarto giorno del quinto mese intercalare del quattrocentonovantesimo terzo anno dell'èra coreana, essendo il decimo anno del regno cinese di Kuang Hsü.

(L. S.) Ferd. De Luca.
(L. S.) Kim Piöng-si.

Regolamenti *per l'esercizio del commercio italiano in Corea.*

I.

Entrata e spedizione dei bastimenti.

1. Nelle quarantotto ore, (non incluse le domeniche ed i giorni di festa) dopo l'arrivo di un bastimento italiano in uno dei porti aperti di Corea, il capitano dovrà consegnare alle Autorità doganali coreane un ricevo del console italiano, dimostrante che egli ha depositate le carte di bordo al Consolato italiano, e dovrà allora eseguire l'entrata regolare del suo bastimento in dogana col presentare una dichiarazione scritta da cui risultino il nome del bastimento, quello del porto da cui deriva e quello del suo capitano, il numero e, se richiesti, i nomi dei suoi passeggeri, il suo tonnellaggio ed il numero del suo equipaggio, la quale dichiarazione deve essere certificata dal capitano per autentica e deve essere firmata da lui. Dovrà, allo stesso tempo, depositare un manifesto scritto del suo carico, dichiarante le marche ed il numero dei colli ed il loro contenuto come sono descritti nelle polizze di carico, con i nomi delle persone alle quali vengono in consegna. Il capitano dovrà certificare l'autenticità di tutta la descrizione da lui fatta e dovrà apporvi il suo nome. Quando un bastimento sarà stato così regolarmente entrato in dogana, le autorità doganali coreane rilascieranno un permesso di aprire i boccaporti, il quale sarà esibito all'ufficiale doganale di guardia a bordo. Cominciare la discarica senza aver prima ottenuto tale permesso renderà il capitano passibile di una multa non eccedente cento dollari messicani.

2. Se qualche errore è scoverto nel manifesto, potrà essere corretto nelle ventiquattro ore dopo la consegna del documento (escluse le domeniche ed i giorni di festa) senza il pagamento di alcun diritto, ma per ogni alterazione o addizione al manifesto fatta dopo il tempo detto sarà pagato un diritto di cinque dollari messicani.

3. Ogni capitano mercantile italiano che negligerà di fare l'entrata del suo bastimento alla dogana coreana nel tempo prefisso da questo regolamento, pagherà una penalità non eccedente cinquanta dollari messicani per ogni ventiquattro ore di ritardo.

4. Ogni bastimento italiano che rimanesse in un porto coreano per meno di ventiquattro ore (escluse le domeniche ed i giorni di festa) e non aprisse i suoi boccaporti, come anche ogni bastimento che vi approdasse per fortuna di mare o per semplice bisogno di provviste, non sarà tenuto a fare alcuna entrata in dogana od a pagare diritti di tonnellaggio, purchè però il detto bastimento non eserciti in quel porto alcuna operazione di commercio.

5. Quando il capitano di un bastimento vorrà fare le sue spedizioni, dovrà consegnare alle Autorità doganali coreane un manifesto di esportazione contenente gli stessi dati che quelli notati di sopra pel manifesto d'importazione. Le Autorità doganali rilascieranno allora un certificato di spedizione e restituiranno il ricevo delle carte di bordo dato dal console. Questi documenti dovranno essere consegnati al Consolato prima che le carte di bordo siano restituite al capitano.

6. Se un bastimento lascerà il porto senza spedire nel modo indicato di sopra, il capitano sarà passibile di una penalità non eccedente duecento dollari messicani.

7. I vapori mercantili italiani potranno entrare e spedire nello stesso giorno e non saranno obbligati a presentare alcun manifesto, eccetto soltanto per le merci che debbano essere discaricate o trasbordate nel porto di arrivo.

II.

Discarico, caricamento e pagamento di diritti.

1. L'importatore di merci che desidera discaricarle dovrà redigere e firmare una domanda a tale scopo, diretta alla dogana e contenente il suo nome, il nome del bastimento su cui le merci sono state importate, le marche, numeri e contenuto dei colli col rispettivo valore, e dovrà affermare che tale dichiarazione è in piena regola. Le autorità doganali possono dimandare l'esibizione della fattura di ciascuna partita di merci. Se la fattura non è esibita o se la sua mancanza non è plausibilmente giustificata, il proprietario avrà permesso di sbarcare le sue merci dietro pagamento del doppio del dazio di tariffa, ma il dazio esuberante così pagato sarà restituito appena la fattura sia esibita.

2. Tutte le merci così introdotte potranno essere esaminate dagli ufficiali di dogana nei luoghi designati a tali visite. Siffatto esame dovrà essere eseguito senza indugio e senza danno alle merci, ed i colli aperti dovranno immediatamente essere richiusi dalle autorità doganali e restituiti per quanto sia possibile alla loro pristina condizione.

3. Qualora le autorità doganali credessero insufficiente il valore dichiarato dallo importatore od esportatore su mercanzie che pagano un dazio *ad valorem* potranno chiedere che si paghi un dazio determinato da una perizia da esser fatta da un verificatore delle dogane. Ma se l'importatore o l'esportatore non fosse soddisfatto di tale perizia, dovrà nelle ventiquattro ore (escluse le domeniche ed i giorni di festa), dichiarare al direttore locale delle dogane le ragioni del suo malcontento e dovrà nominare un suo proprio perito per eseguire una controperizia. Dichiarerà allora il valore delle merci quale è stato fissato dalla controperizia, ed il direttore delle dogane avrà la scelta o di esigere il dazio sul valore determinato dalla controperizia o di acquistare le merci dello importatore od esportatore al prezzo così determinato, con l'aggiunta del cinque per cento. In quest'ultimo caso l'ammontare dell'acquisto dovrà essere pagato all'importatore od esportatore dentro cinque giorni dalla data in cui egli ha dichiarato il valore fissato dal suo proprio perito.

4. Su tutte le merci deteriorate durante il viaggio di importazione una plausibile riduzione di dazio dovrà essere accordata proporzionata al loro deterioramento. Ove sorgessero dispute circa l'ammontare di tale riduzione, esse saranno risolute nel modo menzionato nella clausula precedente.

5. Tutte le merci destinate alla esportazione dovranno essere dichiarate alla dogana coreana prima del loro imbarco. La dimanda di imbarco sarà fatta per iscritto e conterrà il nome del bastimento sul quale le merci debbono essere esportate, le marche ed il numero dei colli e la quantità, descrizione e valore del contenuto. L'esportatore dovrà certificare in iscritto che la dimanda dà un vero ragguaglio delle merci che vi sono enumerate e dovrà apporvi la sua firma.

6. Nessuna merce potrà essere sbarcata od imbarcata ad altri siti che quelli fissati dalle Autorità doganali coreane, o tra le ore del tramonto ed uscita di sole, o nelle domeniche od altre feste, senza un permesso speciale delle Autorità doganali, le quali avranno diritto in tal caso ad una ragionevole sovratassa pel lavoro straordinario così compito.

7. I reclami degl'importatori od esportatori per dazi eccessivi pagati, o delle Autorità doganali per dazi non pagati integralmente, avranno corso soltanto quando saranno stati fatti dentro trenta giorni dalla data del pagamento.

8. Nessuna entrata in dogana sarà richiesta, quando trattisi di provvisto per uso delle navi italiane o dei loro equipaggi e passeggeri, nè quando trattisi dei bagagli di questi ultimi che potranno essere sbarcati od imbarcati in ogni tempo dopo essere stati esaminati dagli ufficiali doganali.

9. I bastimenti che avessero bisogno di riparazione, potranno sbarcare il loro carico a tale scopo senza pagamento di dazio. Tutte le merci sbarcate rimarranno in custodia delle Autorità coreane, ed ogni giusta domanda di diritti che queste faranno per magazzinaggio, per lavoro e per guardia delle merci sarà soddisfatta dal capitano. Ma se qualche parte del carico sarà venduta, i dazi della tariffa saranno pagati proporzionalmente su di essa.

10. Chiunque desiderasse di trasbordare il carico o parte di esso dovrà, prima di farlo, ottenerne permesso dalle Autorità doganali.

III.

Protezione del reddito doganale.

1. Le Autorità doganali avranno il diritto di porre ufficiali doganali di guardia a bordo d'ogni bastimento mercantile italiano nei loro porti e tali ufficiali doganali avranno libero accesso ad ogni parte del bastimento in cui il carico è stivato. Saranno trattati con cortesia ed ospitati a bordo nel miglior modo che sia compatibile colle risorse del bastimento.

2. I boccaporti e tutti gli altri accessi a quella parte del bastimento dove il carico è stivato potranno esser messi al sicuro dagli ufficiali doganali coreani tra le ore del tramonto ed uscita di sole e nei giorni di domenica ed altre feste, con l'apporvi sigilli, lucchetti od altri serrami, e se qualche persona aprirà volontariamente o senza debito permesso qualunque boccaporto o accesso al carico stato così tutelato, o romperà qualunque sigillo, lucchetto od altro serrame che sia stato apposto dagli ufficiali doganali coreani, la detta persona non solo ma anche il capitano del bastimento sarà colpito da una penalità non eccedente cento dollari messicani.

3. Qualunque suddito italiano che imbarchi o tenti d'imbarcare, ovvero disbarchi o tenti di disbarcare merci che non siano state debitamente dichiarate alla dogana nel modo descritto di sopra, o colli contenenti merci differenti da quelle descritte nella domanda di permesso d'importazione o esportazione, o merci proibite, sarà colpito da una multa equivalente al doppio del valore di tali merci, e queste saranno confiscate.

4. Qualunque persona firmasse una falsa dichiarazione o certificato nello intento di defraudare il fisco coreano, sarà soggetta ad una multa non eccedente duecento dollari messicani.

5. Qualunque violazione delle misure sanzionate in questo regolamento, alla quale non trovisi in esso applicata alcuna penalità speciale, potrà essere punita con una multa non eccedente cento dollari messicani.

NOTA. — Tutti i documenti richiesti da questo regolamento, come ogni altra comunicazione diretta alle Autorità doganali coreane, potranno essere redatti nella lingua italiana od inglese.

(L.S.) FERD. DE LUCA.

(L.S.) KIM-PIÖNG-SI.

TARIFFA D'IMPORTAZIONE
classificata secondo la rata di dazio

CLASSE I.

Merci esenti di dazio.

1. Attrezzi d'agricoltura.
2. Bagagli da viaggiatori.
3. Campioni in quantità ragionevole.
4. Libri, mappe, carte geografiche, idrografiche, ecc.
5. Modelli d'invenzione.
6. Monete d'oro e d'argento.
7. Piante, alberi ed arbusti d'ogni genere.
8. Pompe per fuoco.
9. Sacchi d'imballaggio, stuoie d'imballaggio, corde d'imballaggio, piombo d'imballaggio.
10. Strumenti scientifici, cioè di fisica, di matematica, di meteorologia, di chimica, di chirurgia coi loro accessori.
11. Tipi per stampa vecchi e nuovi.
12. Verghe d'oro e d'argento raffinato.

CLASSE II.

Merci d'importazione soggette ad un dazio del 5 per cento ad valorem.

1. Allume.
2. Ancore e catene.
3. Bambù, tagliato od intero.
4. Calce.
5. Canfora cruda.
6. Carbone e coke.
7. Carne fresca.
8. Carta, qualità comune.
9. Cherosino, petrolio ed altri olii minerali.
10. Corde e spaghi d'ogni genere eccetto in seta.
11. Cotone greggio.
12. Corna ed unghia d'animali d'ogni sorta che non sia tariffata altrimenti.
13. Corteccia di quercia e altri articoli per tanneria.
14. Cuojo e pelli gregge e non preparate.
15. Droghe e medicine d'ogni genere.
16. Farine di frumento d'ogni sorta.
17. Fave, piselli, legumi d'ogni genere.
18. Fiammiferi.
19. Filati d'ogni sorta, in cotone, lana canape, ecc.
20. Frutti freschi d'ogni sorta.
21. Glutini.
22. Grano e frumenti d'ogni sorta.
23. Guano e concimi d'ogni sorta.
24. Lana di montone greggia.
25. Lanterne di carta.
26. Lino, canape e canape indiana (*jute*).
27. Marmi in blocco.
28. Mattoni e tegole.
29. Metalli d'ogni sorta, in barre, blocchi, tavole, placche, bacchette, strisce ecc., e ferro vecchio od in frammenti.
30. Olio in pani (*oil cake*).
31. Olio di legno (*T'ung-yn*).
32. Ombrelli di carta.
33. Ossa.
34. Pali tagliati od interi.
35. Pece o catrame.
36. Pepe non macinato.
37. Pesce fresco.
38. Pietre focaje.
39. Sapone, qualità comune.
40. Semenze d'ogni sorta.
41. Soy (sorta di salsa) giapponese e cinese.
42. Stadere e bilance.
43. Stuoje per pavimenti, cinesi, giapponesi, di qualità comune.
44. Vegetabili, freschi, secchi e salati.
45. Tutti gli articoli non enumerati, allo stato greggio e non manifatturati.

CLASSE III.

Merci d'importazione soggette ad un dazio del 7 1/2 per cento ad valorem.

1. Aghi e spille.
2. Bevande, come limonate, birra di ginger, acqua di soda e minerale.
3. Bottoni, fibbie, gancetti ed occhielli.
4. Bozzoli.
5. Candele.
6. Cannevacci.
7. Carbone di legno.
8. Carne secca e salata.
9. Carta di tutti i generi non tariffata altrimenti.
10. Cemento.
11. Cera d'alveari o vegetale.
12. Colla di pesce d'ogni sorta.
13. Coltelli e articoli di coltelleria, di ogni sorta.
14. Coperte e discese di letto.
15. Cordami e funi d'ogni sorta e dimensione.
16. Corregge di cuojo, tutte le qualità ordinarie e semplici.
17. Cotone (manifatture in), d'ogni sorta.
18. Cotone e lana mista (manifattura in) d'ogni sorta.
19. Cotone e seta mista (manifattura in) d'ogni sorta.
20. Crine d'ogni sorta eccetto umano.
21. Cuojo e pelli tannate e preparate.
22. Feltro.
23. Foglie di ferro, di stagno, di rame e d'ogni altra sorta eccetto d'oro e d'argento.
24. Frutti secchi, salati e conservati.
25. Gomme.
26. Lampade d'ogni sorta.
27. Lana (manifattura di) d'ogni sorta.
28. Lana o seta mista (manifattura di) d'ogni sorta.
29. Legnami da costruzione, teneri.
30. Legno di pino.
31. Liquori alcoolici in giare.
32. Maccheroni, vermicelli e paste d'Italia.
33. Metalli d'ogni sorta, tubi e condotti, metalli corrugati o galvanizzati, fili di metallo, acciaio, piatti di stagno, nikel, platino, argento vivo, argento di Germania, rame bianco, metallo giallo, oro ed argento non raffinato.
34. Metallo manifatturato d'ogni sorta, come chiodi, viti, ordegni, macchine, ordegni da ferrovia e chincaglierie.
35. Occhiali.
36. Oggetti da scrittoio d'ogni specie, registri, ecc.
37. Olii vegetali d'ogni sorta.
38. Ombrelli in cotone.
39. Ossatura di ombrelli.
40. Pesci secchi e salati.
41. Pietre e lavagne, tagliate e preparate e tavole in mosaico.
42. Piume.
43. Porcellane di qualità comune.
44. Preparati chimici d'ogni sorta.
45. Prodotti marini, *bêche de mer*, ecc.
46. Provviste da tavola d'ogni sorta e conserve alimentari.
47. Resina.
48. Sale.
49. Sevo.
50. Sete gregge, filate, tirate, borra e cascami.

51. Seta manifattura e non tariffata altrimenti.
52. Stuoje di qualità superiore, *tatamis* giapponese.
53. Tappeti di juta, di canape, di feltro e di tappezzeria.
54. Tappetini per pavimento d'ogni sorta.
55. Tavole di legno dolce.
56. Thè.
57. Tela incerata.
58. Tele di lino, cotone, qualità ordinaria e qualità semplice.
59. Tele oliate e per pavimento d'ogni sorta.
60. Terraglie.
61. Tessuti in erba e tutti quelli in canape, in juta, ecc.
62. Tinture, colori, olii per colore e tutti i materiali usati per mescere colori.
63. Ventagli.
64. Vernice.
65. Vestiario ed effetti personali d'ogni sorta, cappelli, stivali, scarpe, ecc.
66. Vetri per finestre, semplici e colorati d'ogni qualità.
67. Zanzariere non di seta.
68. Zolfo.
69. Zucchero bruno e bianco d'ogni qualità, melasse e siroppi.
70. Tutti gli articoli non enumerati, parzialmente manifatturati.

CLASSE IV.

Merci d'importazione soggette ad un dazio del 10 per cento ad valorem.

1. Abiti fatti interamente di seta.
2. Apparecchi fotografici.
3. Articoli esplosivi usati per mine (importati sotto speciale permesso).
4. Birra, porter e sidro.
5. Canfora raffinata.
6. Capelli umani.
7. Carminio.
8. Carta colorata, di fantasia e di parati per muro.
9. Confetture e dolciumi d'ogni sorta.
10. Cristallerie d'ogni sorta.
11. Cuojo di qualità superiori, stampato o colorato o con figure.
12. Cuojo (manifatture in) d'ogni sorta.
13. Dipinti, stampe, fotografie, incisioni d'ogni sorta con cornice o senza.
14. Fili di seta o seta in matasse.
15. Foglie d'oro e d'argento.
16. Guttaperca manifatturata o no.
17. Lavori laccati comuni.
18. Legnami da costruzione, duri.
19. Materiali per suggelli, ecc.
20. Mobilie d'ogni sorta.
21. Ombrelli in seta.
22. Orologi a pendolo ed ordigni che li compongono.
23. Orologi e parti che li compongono in metallo comune, in nikel od in argento.
24. Polvere pei denti.
25. Porcellane di qualità superiore.
26. Sapone, qualità superiore.
27. Scatole armoniche.
28. Seta (manifatture di) come: gaze, crespo, lustrini giapponesi, rasi, rasi damascati, rasi figurati, seterie bianche, ecc.
29. Sellerie ed arnesi da vetture.
30. Specchi argentati o no, con cornice o senza.
31. Strumenti musicali d'ogni sorta.
32. Tappeti di qualità superiore, come tappeti di Bruxelles, inglesi ed altre qualità non enumerate.
33. Tavole di legno duro.
34. Telescopi ed occhialini.
35. Valigie e bauli da viaggio.
36. Vasellame di metallo e lavori fini d'ogni sorta.
37. Vermiglio.
38. Vermouth.
39. Vini in botti e bottiglie d'ogni qualità.
40. Zanzariere di seta.
41. Zucchero candito.
42. Tutti gli articoli non enumerati, completamente manifatturati.

CLASSE V.

Merci d'importazione soggette ad un dazio del venti per cento ad valorem.

1. Ambra.
2. Armi bianche, armi da fuoco, armi da caccia (importate sotto speciale permesso).
3. Avorio manifatturato o no.
4. Cocciniglia.
5. Corallo totalmente o parzialmente manifatturato.
6. Corna di rinoceronte.
7. Fiori artificiali.
8. Fuochi d'artifizio.
9. Giojelleria fina od imitazione.
10. Ginseng, rosso, bianco, crudo o chiarificato.
11. Incenso (bacchette di).
12. Lacche superiori.
13. Legnami aromatici d'ogni sorta.
14. Monili per capelli in oro ed in argento.
15. Muschio.
16. Nidi di rondine.
17. Oggetti di Giada.
18. Opere d'arte.
19. Orologi e parti che li compongono in oro od in argento dorato.
20. Pellicce di qualità superiore, come martora, lontra di mare, di fiume, castoro, ecc.
21. Perle.
22. Pietre preziose.
23. Profumi ed essenze.
24. Ricami in oro, argento, seta.
25. Smalti.
26. Spezie d'ogni sorta.
27. Spiriti e liquori in botti e bottiglie d'ogni sorta.
28. Tabacco sotto ogni forma e qualità.
29. Tappeti in velluto.
30. Tartaruga manifatturata o no.
31. Vasellame in oro ed in argento.
32. Velluto in seta.
33. Vetture.

CLASSE VI.

Merci proibite.

1. Droghe e medicine adulterate.
2. Armi, munizioni, ordigni da guerra, come artiglieria e cannoni, proiettili e bombe, armi da fuoco d'ogni specie, cartucce, armi bianche, lance o picche, salnitro, polveri da sparo, fulmicotone, dinamite ed altre sostanze esplosive.

Le Autorità coreane accorderanno permessi speciali, per le importazioni di armi, armi da fuoco e munizioni per scopo di caccia o difesa personale, in seguito a prova sufficiente che lo scopo allegato sia vero ed in perfetta buona fede.

3. Monete false d'ogni specie.
4. Oppio, ad eccezione dell'oppio medicinale.

I bastimenti stranieri venduti in Corea pagheranno un dazio di 25 centesimi per tonnellata se bastimenti a vela, e di 50 centesimi per tonnellata se bastimenti a vapore.

TARIFFA D'ESPORTAZIONE

Classe I.

Merci esenti da dazio d'esportazione.

1. Verghe d'oro e d'argento raffinato.
2. Monete d'oro e d'argento d'ogni sorta.
3. Piante, alberi ed arbusti d'ogni sorta.
4. Campioni in quantità ragionevole.
   llo dei viaggiatori.

Classe II.

Tutte le altre merci o prodotti indigeni non enumerati nella classe prima pagheranno un dazio *ad valorem* del 5 per 100.

L'esportazione del ginseng rosso è proibita.

REGOLAMENTI.

I. Trattandosi d'importazione, i dazii *ad valorem* di questa Tariffa saranno calcolati sul prezzo effettivo delle merci al luogo di produzione o fabbricazione colla giunta del nolo, assicurazione, ecc. Trattandosi di esportazione, i dazii *ad valorem* saranno calcolati sui prezzi di mercato in Corea.

II. I dazii potranno essere pagati in dollari messicani od in *yen* di argento giapponesi.

III. I dazii della sovrascritta Tariffa d'importazione ed esportazione saranno convertiti, al più presto che sia possibile e per quanto lo si possa giudicare conveniente, in rate specifiche per accordo tra le competenti autorità dei due paesi.

(L. S.) Ferd. De Luca.
(L. S.) Kim-Piöng-si.

TARIFFA D'IMPORTAZIONE
trascritta alfabeticamente

	Dazio *ad valorem* per 100
Abiti fatti interamente di seta	10
Aghi e spille	7 ½
Allume	5
Ambra	20
Ancore e catene	5
Apparecchi fotografici	10
Armi bianche, armi da fuoco, armi da caccia (importate sotto speciale permesso)	20
Articoli esplosivi usati per mine (importati sotto speciale permeso)	10
Attrezzi d'agricoltura	Franco
Avorio manifatturato o no	20
Bagagli da viaggiatore	Franco
Bambù tagliato od intero	5
Bevande, come limonate, birra ginger, acqua di soda e minerale	7 ½
Birra, porter e sidro	10
Bottoni, fibbie, gancetti ed occhielli	7 ½
Bozzoli	7 ½
Calce	5
Campioni in quantità ragionevole	Franco
Candele	7 ½
Canevacci	7 ½
Canfora cruda	5
Canfora raffinata	10
Capelli umani	10
Carbone e coke	5
Carbone di legno	7 ½
Carminio	10
Carne fresca	5
Carne secca e salata	7 ½
Carta colorata di fantasia e di parati per muro	10
Carta qualità comune	5
Carta di tutti i generi non tariffata altrimenti	7 ½
Cemento	7 ½
Cera d'alveari o vegetale	7 ½
Cherosino, petrolio ed altri olii minerali	5
Cocciniglia	20
Confetture e dolciumi d'ogni sorta	15
Colla di pesce d'ogni sorta	7 ½
Coltelli e articoli di coltelleria d'ogni sorta	7 ½
Coperte e discese di letto	7 ½
Cordami e funi d'ogni sorta e dimensioni	7 ½
Corallo totalmente o parzialmente manifatturato	20
Corde e spago d'ogni genere, eccetto in seta	5
Corna ed onghie d'animali, d'ogni sorta che non sia tariffata altrimenti	5
Corna di rinoceronte	20
Correggie di cuojo, tutte le qualità ordinarie e semplici	7 ½
Cortecce di quercia e altri articoli per scopi di tanneria	5
Cotone greggio	5
Cotone (manifatture in) d'ogni sorta	7 ½
Cotone e lana miste (manifatture in) d'ogni sorta	7 ½
Cotone e seta miste (manifatture in) d'ogni sorta	7 ½
Crine d'ogni sorta, eccetto umano	7 ½
Cristallerie d'ogni sorta	10
Cuojo e pelli greggie e non preparate	5
Cuojo di qualità superiori, stampato, colorato o con figure	10
Cuojo e pelli, tannate e preparate	7 ½
Cuojo (manifatture in) d'ogni sorta	10
Dipinti, stampe, fotografie, incisioni d'ogni sorta con cornice o senza	10
Droghe e medicine d'ogni genere	5
Farine di frumento d'ogni sorta	5
Fave, piselli, legumi d'ogni genere	5
Feltro	7 ½
Fiammiferi	5
Filati d'ogni sorta, in cotone, lana, canape, ecc.	5
Fili di seta e seta in matasse	10
Fiori artificiali	20
Foglie di ferro, di stagno, di rame e d'ogni altra sorta, eccetto d'oro e d'argento	7 ½
Foglie d'oro e d'argento	10
Frutti freschi d'ogni sorta	5
Frutti secchi, salati e conservati	7 ½
Fuochi d'artifizio	20
Giojelleria fina od imitazione	20
Ginseng, rosso, bianco, crudo e chiarificato	20
Glutini	5
Gomme	7 ½
Grano e frumento d'ogni sorta	5
Guano e concimi d'ogni sorta	5
Guttaperca manifatturata o no	10
Incenso (bacchette di)	20
Lacche superiori	20
Lampade d'ogni sorta	7 ½
Lana di montone, greggia	5
Lana (manifatture di) d'ogni sorta	7 ½
Lana e seta miste (manifatture di) d'ogni sorta	7 ½
Lanterne di carta	5

	Dazio *ad valorem* per 100
Lavori laccati comuni	10
Legnami aromatici d'ogni sorta	20
Legnami da costruzione duri	10
Legnami da costruzione, teneri	7 ½
Legno di pino	7 ½
Libri, mappe, carte geografiche, idrografiche, ecc.	Franche
Lino, canape e canape indiana (*jute*)	5
Liquori alcoolici in giare	7 ½
Maccheroni, vermicelli e paste d'Italia	7 ½
Marmi in blocco	5
Materiale per sigilli, ecc.	10
Mattoni o tegole	5
Metalli d'ogni sorta in barre, blocchi, tavole, placche, bacchette, strisce, ecc., e ferro vecchio od in frammenti	5
Metalli d'ogni sorta, tubi e condotti, metalli corrugati o galvanizzati, fili di metallo, acciajo, piatti di stagno, nikel, platino, argento vivo, argento di Germania, rame bianco, metallo giallo, oro od argento non raffinati	7 ½
Metallo manifatturato d'ogni sorta, come chiodi, viti, ordegni, macchine, ordegni da ferrovie e chincaglierie	7 ½
Mobili d'ogni sorta	10
Modelli d'invenzione	Franco
Monete d'oro e d'argento	Franco
Monili per capelli, in oro ed in argento	20
Muschio	20
Nidi di rondini	20
Occhiali	7 ½
Oggetti di Giada	20
Oggetti da scrittojo d'ogni specie, registri ecc.	7 ½
Olii vegetali d'ogni sorta	7 ½
Olii in pani (*Oil-cake*)	5
Olio di legno (*T'ung-yn*)	5
Ombrelli di carta	5
Ombrelli in cotone	7 ½
Ombrelli in seta	10
Opere d'arte	20
Orologi a pendolo ed ordigni che li compongono	10
Orologi e parti che li compongono, in metallo comune, in nikel od in argento	10
Orologi e parti che li compongono, in oro ed in argento dorato	20
Ossa	5
Ossatura di ombrelli	7 ½
Pali tagliati od interi	5
Pece e catrame	5
Pellicce di qualità superiore, come martora, lontra di mare, di fiume, castoro, ecc	20
Pepe non macinato	5
Perle	20
Pesce fresco	5
Pesce secco o salato	7 ½
Piante, alberi ed arbusti d'ogni genere	Franco
Pietre e lavagne tagliate e preparate, e tavole di mosaico	7 ½
Pietre focaje	5
Pietre preziose	20
Piume	7 ½
Polvere pei denti	10
Pompe per fuoco	Franco
Porcellane di qualità comune	7 ½
Porcellane di qualità superiore	10
Preparati chimici d'ogni sorta	7 ½
Prodotti marini, come alza, *bêche de mer*, ecc.	7 ½
Profumi ed essenze	20
Provviste da tavola d'ogni sorta e conserve alimentari	7 ½

	Dazio *ad valorem* per 100
Resina	7 ½
Ricami in oro, argento, seta	20
Sacchi d'imballaggio, stuoje d'imballaggio, corde idem, piombo idem	Franco
Sale	7 ½
Sapone, qualità comune	5
Sapone, qualità superiore	10
Scatole armoniche	10
Sego	7 ½
Sete greggie, filate, tirate, borra e cascami	7 ½
Sete (manifatture di) come gaze, crespo, lustrini giapponesi, rasi, rasi damascati, rasi figurati, seterie bianche, ecc.	10
Sete manifatturate non tariffate altrimenti	7 ½
Selleria ed arnesi da vettura	10
Semenze d'ogni sorta	5
Smalti	20
Soy (sorta di salsa) giapponese e cinese	5
Specchi, argentati o no, con cornice o senza	10
Spezie d'ogni sorta	20
Spiriti e liquori in botti e bottiglie d'ogni sorta	20
Strumenti scientifici, cioè di fisica, di matematica, di meteorologia, di chimica, di chirurgia coi loro accessori	Franco
Strumenti musicali d'ogni sorta	10
Stadere e bilancie	5
Stuoje per pavimenti, cinesi, giapponesi, di qualità comune	5
Stuoje di qualità superiore, *tatamis*, giapponese, ecc.	7 ½
Tabacco sotto ogni forma o qualità	20
Tappeti di juta, di canape, di feltro e di tappezzeria	7 ½
Tappeti di qualità superiore come tappeti di Bruxelles, inglesi ed altre qualità non enumerate	10
Tappeti in velluto	20
Tappetini per pavimento, d'ogni sorta	7 ½
Tartaruga manifatturata o no	20
Tavole di legno dolce	7 ½
Tavole di legno duro	10
Thè	7 ½
Tela incerata	7 ½
Tele di lino, lino e cotone, qualità ordinarie e qualità semplici	7 ½
Tele oliate e per pavimento, d'ogni sorta	7 ½
Telescopi ed occhialini	10
Terraglie	7 ½
Tessuti d'erba e tutti quelli in canape, juta, ecc.	7 ½
Tinture, colori, olii per colori e tutti i materiali usati per mescere colori	7 ½
Tipi per stampa, vecchi e nuovi	Franco
Valigie o bauli da viaggio	10
Vasellame in oro ed in argento	20
Vasellame di metallo e lavori fini d'ogni sorta	10
Vegetabili, freschi, secchi e salati	5
Velluto in seta	20
Ventagli	7 ½
Verghe d'oro e d'argento raffinato	Franco
Vermiglio	10
Vermouth	10
Vernici	7 ½
Vestiario ed effetti personali d'ogni sorta, cappelli, stivali, scarpe, ecc.	7 ½
Vetri per finestre, semplici e colorati d'ogni qualità	7 ½
Vetture	20
Vini in botti e bottiglie d'ogni qualità	10
Zanzariere non di seta	7 ½
Zanzariere di seta	10
Zolfo	7 ½

	Dazio *ad valorem* per 100
Zucchero bruno e bianco, d'ogni qualità, melasse e siroppi	7 ½
Zucchero candito	10
Tutti gli articoli non enumerati greggi e non manifatturati	5
Tutti gli articoli parzialmente manifatturati	7 ½
Tutti gli articoli totalmente manifatturati	10

I bastimenti esteri, venduti in Corea, pagheranno 25 cents per tonnellata, se a vela, e 50 cents se a vapore.

(L.S.) Ferd. De Luca.
(L.S.) Kim-Piöng-si.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 27 giugno 1886:

Cadelo cav. Simone, direttore di 3ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo per ragione di età in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 1886.

Con RR. decreti del 22 luglio 1886:

Lelli Giuseppe, direttore di 4ª classe nell'Amministrazione carceraria, in aspettativa per salute, richiamato in attività di servizio a decorrere dal 16 agosto 1886.

Augier Giuseppe, contabile di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria, nominato vicedirettore di 2ª classe per merito di esame a decorrere dal 1° agosto 1886.

Giardina dott. Riccardo, sanitario nell'Amministrazione carceraria, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 1886.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 21 al 30 luglio 1886:

Rispo Carlo, ricevitore del registro, sospeso a tempo indeterminato dalle funzioni, destituito dall'impiego con perdita dell'eventuale diritto a pensione;

Dovera Francesco, agente di 3ª classe delle imposte dirette e del catasto, dispensato dal servizio a partire dal 1° agosto 1886.

Zuccani Lodovico, segretario di 2ª classe presso l'Intendenza di finanza di Roma, trasferito a quella di Milano.

Trolli cav. dott. Pio, intendenza di finanza di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio e destinato ad esercitare le sue funzioni nell'Intendenza di Belluno.

Pozzolato Arnaldo, ufficiale tecnico di 2ª classe nelle Manifatture dei tabacchi, promosso alla 1ª.

ELENCO *degli Allievi della Scuola d'applicazione annessa alla R. Università di Padova, i quali nella sessione ordinaria estiva dell'anno scolastico 1885-86 superarono gli esami generali di laurea e conseguirono il diploma d'ingegnere civile.*

	COGNOME E NOME	Paternità	Luogo di nascita	Punti ottenuti negli esami generali sopra 100
1.	Agnesi Giacomo	Paolo	Genova	88
2.	Bontempi Angelo	fu Giovanni	Cellatica (Brescia)	89
3.	Bussi Marco	Ernesto	Trieste	89
4.	Calzavara Pietro	Giuseppe	Venezia	80
5.	Cò Gerardo	Domenico	Quinzano d'Oglio (Brescia)	82
6.	Giani Alessandro	fu Luigi	Castelfiorentino (Firenze)	94
7.	Malfatti Antonio	Francesco	San Pietro Engù (Padova)	80
8.	Morelli Giovanni	fu Giovanni	Cedegolo (Brescia)	82
9.	Moschini Vittorio	Giacomo	Torino	96
10.	Norcen Vincenzo	Giovanni	Feltre (Belluno)	88
11.	Peretti Alessandro	Francesco	Verona	96
12.	Puppati Lorenzo	Matteo	Padova	95
13.	Raimoldi Luigi	Giuseppe	Brescia	70
14.	Reviglio Girolamo	Adriano	Pordenone (Udine)	76
15.	Scala Francesco	Gaspare	Casale Monferrato (Alessandria)	98
16.	Scedellari Cesare	Francesco	San Vito al Tagliamento (Udine)	98
17.	Stoppato Luigi	Giuseppe	Padova	90
18.	Tomasatti Giordano	Giuseppe	Mestre (Venezia)	98
19.	Zenari Aristide	fu Antonio	Legnano (Milano)	80

BOLLETTINO N. 31

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal 26 luglio al 1° agosto 1886

REGIONE I. — Piemonte.

Alessandria — Carbonchio: 4 bovini, letali, a Castagnole Lanze, Quargnento, Pino d'Asti e Alessandria.

REGIONE II. — Lombardia.

Cremona — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, letale, a Pieve d'Olmi.

REGIONE III. — Veneto.

Rovigo — Carbonchio: 1 bovino, letale, a Papozze.
Affezione morvofarcinosa: 1 a Costa.

REGIONE V. — Emilia.

Bologna — Carbonchio: 2 bovini, letali, a Castel Maggiore e Medicina.
Carbonchio emorragico: 1 bovino, letale, a Monte San Pietro.
Tifo petecchiale: 5 suini, letali, ad Argile, Bozza e Zola.
Ferrara — Carbonchio: 4 bovini, letali, ad Argenta e Copparo.
Affezione morvofarcinosa: 5 a Ferrara.
Modena — Carbonchio essenziale: 1 bovino, letale, a Carpi.
Carbonchio sintomatico: 1 bovino, letale, a Mirandola.
Parma — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Fontanellato.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ascoli Piceno — Carbonchio: 1 bovino, letale, a Colli del Tronto.

REGIONE VII. — Toscana.

Lucca — Carbonchio: 1 bovino, letale, a Lucca.
Siena — Carbonchio: 1 bovino, letale, a Chiusi.
Carbonchio essenziale: 1 suino, letale, a Masse di Siena.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Zoppina degli ovini: 9 a Campagnano di Roma, 75 a Rocca Canterano.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Zoppina degli ovini: 20 a Caserta.
Affezione morvofarcinosa: 7 a Capodrise, Marcianise, San Felice a Cancello, Trentola, Vitulazio e Casalattico.
Carbonchio emorragico: 8 bovini, 3 letali, ad Arce.

Roma, a' dì 17 di agosto 1886.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore Capo della V Divisione
CASANOVA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: 1ª n. 425273 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al num. 29973 della soppressa Direzione di Torino), per lire 70, al nome di Ginet *Jenny Giuseppina*, nata Martel, fu Gaspare, domiciliata in Belley (Francia), e 2ª n. 425274 (corrispondente al n. 29974 della detta Direzione), per lire 250, al nome di Ginet *Gioannetta Giuseppina*, nata Martel, fu Gaspare, domiciliata come sopra, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ginet *Giovanna Maria*, nata Martel, fu Gaspare, ecc. ecc. (c. s.), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1886.

Per il Direttore generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 428034 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 32734 della soppressa Direzione di Torino), per lire 55, al nome di Ginet Francesco fu *Benedetto*, domiciliato a Belley, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ginet Francesco fu *Francesco*, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 471146 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 75846 della soppressa Direzione di Torino), per lire 60, al nome di Martel notaio *Giacomo-Pietro* fu Giacomo, domiciliato in Menthonne-sous-Clermont, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Martel notaio *Giovanni-Pietro* fu Giacomo, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 12 agosto 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 762965 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 100 al nome di Gianolio *Francesco* e Luigi fu Giovanni, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Caterina Monnier fu Isidoro, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gianolio *Dalmazzo* e Luigi, fu Giovanni, minori ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 agosto 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 715888 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1000 al nome di *Bregolenti* Eugenia fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Morando Rolando fu Antonio, domiciliata in Chiavari (Genova), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bregolanti* Eugenia fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Morando Rolando fu Antonio, domiciliata in Chiavari (Genova), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 31 luglio 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Venne denunziato lo smarrimento della ricevuta num. 60 d'ordine, n. 1051 di protocollo e 5191 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Catanzaro addì 15 settembre 1884 al signor Susanna Filippo, per il deposito da lui fatto dei certificati del consolidato 5 per cento, nn. 701016 e 701017, per la complessiva rendita annua di lire 2035, con godimento dal 1° luglio 1884, per traslazione.

A termini dell'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, i nuovi titoli provenienti dalla chiesta operazione verranno consegnati a chi di ragione, senza obbligo di restituzione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 luglio 1886.

Pel Direttore Generale: FORTUNATI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Dal sig. Melchiorri Domenico fu Ilario è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 35 del 2 giugno 1886, rilasciatagli dall'Intendenza di Finanza di Macerata verso consegna fatta di una cartella del consolidato 5 per cento, n. 016963, della rendita di lire 500, con godimento dal 1° luglio 1866, della quale rendita il detto signor Melchiorri ha chiesto il tramutamento a favore della Ditta Trezza cavaliere Luigi fu Cesare, corrente in Verona, con annotazione d'ipoteca a favore del Municipio di Camerino (Macerata) per la cauzione dovuta dalla Ditta titolare in garanzia del dazio consumo governativo, addizionale e comunale per il quinquennio 1886-1890.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al nominato Melchiorri Domenico fu Ilario il titolo di rendita proveniente dalla richiesta operazione, senz'altra restituzione di ricevuta

Roma, 31 luglio 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un concorso per esame e per titoli insieme, a cattedre di:

Chimica,
Agraria ed estimo,
Ragioneria e computisteria,
Geometria pratica e costruzioni,
Fisica,

che sono o possono farsi vacanti negli Istituti tecnici governativi del Regno.

Gli aspiranti al concorso devono far domanda sopra carta da bollo da lire 1 20, e provare con legali documenti di possedere i requisiti richiesti dall'art. 206 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione. A detti documenti i signori concorrenti dovranno pure unire il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica, la fedina criminale e un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune nel quale essi hanno la loro abituale residenza.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle domande di iscrizione al concorso scade col giorno 20 settembre prossimo.

I concorrenti indicheranno nella domanda e colla massima esattezza il rispettivo domicilio affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

La Commissione del concorso potrà dispensare dalla prova dello esame quei concorrenti che ne saranno giudicati degni per il valore dei titoli presentati. Così pure sopra proposta della stessa Commissione potrà il Ministro dispensare dalla presentazione dei titoli richiesti dall'art. 206 della legge sovracitata le persone note per la loro dottrina nelle discipline che sono oggetto del concorso.

Il tempo in cui si terranno gli esami sarà fatto noto ai concorrenti con particolari comunicazioni.

I concorrenti nominati alle cattedre vacanti riceveranno, nella misura indicata dalla tabella F della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, o dalle leggi 30 giugno 1882, n. 893, e 26 dicembre 1877, n. 4213, lo stipendio corrispondente al grado e alla classe che sarà loro assegnata secondo i risultati del concorso.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione,

Addì 15 agosto 1886.

Il Direttore Capo
della Divisione dell'Insegnamento tecnico
NISIO.

5

R. CONSERVATORIO DI S. PIETRO

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia la vacanza di due posti semi-gratuiti nell'Educandato di questo R. Istituto.

Le domande delle richiedenti debbono essere corredate:

1. Dalla fede di nascita;
2. Dall'attestato medico di sana costituzione e di subìta vaccinazione;
3. Dei titoli che possono avere i genitori per ottenere preferenza nella collazione.

Le domande stesse dovranno essere presentate alla Direzione del Conservatorio entro il 15 del prossimo mese di settembre.

Volterra, 6 agosto 1886.

L'Operaio: A. LEONORI CECINA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Koelnische Zeitung*, commentando la deposizione del principe Alessandro di Bulgaria, dice che egli, malgrado che le sue qualità personali meritassero sorte migliore, si trovava già da qualche tempo in una falsa posizione, fra la Russia, che lo aveva elevato al trono,

e l'Inghilterra che, dopo di averlo attratto nella sua orbita, lo aveva abbandonato.

« Da che fu determinato che l'Inghilterra non farà la guerra per una questione balcanica, anche se questa riguardasse Costantinopoli, ma che essa concentrerà tutta la sua attenzione verso le Indie, la posizione del principe Alessandro era divenuta disperata.

« La Turchia sente già a sufficienza la predominanza della Russia per non avventurarsi sola ad una guerra contro questa potenza, sopratutto a proposito della Bulgaria.

« Havvi motivo di credere che a Costantinopoli non si ignorasse il progetto della deposizione del principe.

« Riguardo all'Austria-Ungheria, i convegni di Kissingen e di Gastein sono una prova che questa potenza non intende di rappresentare la parte che l'Inghilterra avrebbe desiderato. E devesi, per contro, aspettare che, dopo l'allontanamento del principe Alessandro, l'Inghilterra cesserà per qualche tempo di immischiarsi nella questione balcanica.

« La facilità con cui il principe Alessandro venne deposto permette di argomentare che la questione bulgara non uscirà dalla sua sfera attuale e che la soluzione, sia pure soltanto provvisoria, della questione non produrrà la guerra.

« Per quello che spetta la Germania, qui è il caso di rammentare le parole pronunziate dal principe di Bismarck nella fase critica del Congresso di Berlino: « Signori, noi non siamo qui per occuparci della felicità della Bulgaria, ma bensì per il mantenimento della pace europea. »

La prima impressione derivata dagli avvenimenti bulgari alla *Post* di Berlino è, che essi risolvano una situazione la quale diventava ciascun giorno più pericolosa.

« Il principe Alessandro, altra volta candidato della Russia - dice questo giornale - si era, senza avvedersene, trasformato in rappresentante degli interessi inglesi. Questi interessi non si fondavano già sul mantenimento del principe sul trono. Essi avevano per obbiettivo di fare della Bulgaria un pomo di discordia fra la Russia e l'Austria-Ungheria nella speranza che questi due Stati impegnerebbero un duello per cui la questione orientale si troverebbe sciolta senza che l'Inghilterra ci rimettesse nè uomini, nè denari.

« Ma questo calcolo è fallito. L'Inghilterra si trova provvisoriamente esclusa da una politica attiva nei Balcani, nel che noi ravvisiamo un indizio pacifico; perchè è evidente che la Russia e l'Austria-Ungheria non si azzufferanno per la questione di sapere chi sarà da oggi in poi il principe di Bulgaria. Di ciò ci è garante l'attività del principe di Bismarck, che non fu mai maggiore di ciò che fu in questi ultimi giorni.

« Quanto alla Turchia, è permesso di credere che essa conoscesse il segreto. Le istruzioni imperative date ai commissari turchi per la revisione dello statuto organico della Bulgaria, lasciano indovinare che la Turchia non aveva alcuna intenzione di fare al principe Alessandro ponti d'oro.

« La situazione si può riassumere così: l'Inghilterra è occupata dei suoi affari interni; la Turchia non ha la forza nè l'intenzione di muovere guerra alla Russia; l'accordo dei tre imperatori è più evidente che mai.

« Così stando le cose, noi possiamo tranquillamente aspettare per vedere se un Aleko, un Crestowitch o qualsiasi piccolo principe europeo diventerà sovrano di Bulgaria. »

Il *Times* dice che quand'anco la Russia possa non avere avuto parte diretta negli ultimi avvenimenti bulgari, essi si risolvono indiscutibilmente in una vittoria per lei.

Soggiunge che, se la caduta del principe Alessandro è una vittoria per la diplomazia russa, il fatto costituisce, sebbene in minor proporzione, una sconfitta per la diplomazia inglese, e che sarebbe vana affettazione pretendere che in tutto questo l'Inghilterra non c'entra, mentre invece essa vi si trova seriamente impegnata, per quanto non sieno gli interessi inglesi quelli che primeggiano nella questione, e per quanto la chiave della situazione si trovi a Vienna o piuttosto a Berlino.

Conchiude il *Times*:

« La prima e più inquietante domanda che tutti si faranno sarà quella di sapere fino a qual punto gli uomini di Stato tedeschi ed austro-ungarici si trovassero preparati a quest'altra manifestazione dell'attività russa nella penisola dei Balcani ed in quale misura essi sieno disposti ad accettarne le conseguenze. La fiducia nella solidità e nella potenza dell'alleanza austro-germanica è troppo grande perchè possa supporsi che la Russia abbia agito senza preoccuparsi delle disposizioni dei suoi vicini dell'Ovest, o che, seppure essa si arrischiò a così operare, questi vicini non le facciano ben presto riconoscere il suo errore. »

Il corrispondente viennese del *Times* scrive non essere vero che la deposizione del principe Alessandro sia stata deliberata a Gastein.

Nel convegno avvenuto in questa città la risoluzione adottatasi riguardo alla Bulgaria sarebbe stata questa: lasciare libero al principe Alessandro di reggersi sul trono ove ciò gli riuscisse; ma che, se i rumelioti si mostrassero malcontenti della sua politica, l'Austria-Ungheria e la Germania non interverrebbero per salvarlo personalmente, mediante un nuovo strappo al trattato di Berlino.

Lo *Standard* non può credere che una intrapresa così brutale e così brutalmente contraria agli accordi internazionali ed al sentimento generale d'Europa, possa essersi compiuta senza la sanzione od almeno senza la connivenza delle due potenze centrali.

« Il convegno di Gastein e le conferenze del cancelliere tedesco, da un lato, e, dall'altro, il trionfo degli intrighi russi a Sofia hanno, dal punto di vista delle date, una stretta connessione. Vi è sicuramente un'apparenza di probabilità nell'ipotesi che il principe di Bismarck ed il conte Kalnoky conoscessero il meccanismo della cospirazione che ha dato il colpo fatale ».

Il *Daily News* crede che se può provarsi che la deposizione del principe fu provocata da mano straniera senza il consenso della Porta, sopravverrà subito una grave difficoltà internazionale.

Il *Daily Chronicle* giudica che gli avvenimenti dei Balcani pongono a grave repentaglio la pace d'Europa.

Il *Temps* pensa che se anche la pace d'Europa non si troverà direttamente minacciata dagli avvenimenti di Bulgaria, essi però non potranno a meno di produrre delle influenze sulle relazioni fra le potenze.

« L'Inghilterra, dice il *Temps*, è stata colpita in pieno petto, e non può credersi possibile che il marchese di Salisbury accetti puramente e semplicemente un simile rovescio sugli esordii della sua amministrazione. Cosa poi succederà delle eccellenti relazioni, che si dicevano inaugurate tra gli imperi centrali e l'Inghilterra? E l'Austria-Ungheria potrà essa essere intimamente e sinceramente soddisfatta che alla Russia venga data carta bianca contro Costantinopoli? »

Il governo russo ha diramato alla stampa un comunicato, con cui dichiara assolutamente arbitrari ed inesatti gli apprezzamenti di molti giornali russi circa la situazione politica e circa le relazioni della Russia con tali o tali altre potenze.

Il comunicato soggiunge che durante questo anno siffatte relazioni non hanno subito alcuna variazione, e che non si vede nessuna circostanza la quale possa dar motivo di temere che le relazioni medesime vengano turbate e che il governo imperiale possa vedersi costretto a modificare la sua politica.

COMMISSIONE SULLA PERONOSPORA

La Commissione nominata per studiare i metodi intesi a combattere la Peronospora della vite ha tenuto oggi presso il Ministero di Agricoltura la sua prima riunione.

La Commissione ha proceduto alla nomina del proprio presidente nella persona del prof Targioni-Tozzetti, dopo di che il commendatore Miraglia ha riferito sui provvedimenti adottati sin qui dall'Amministrazione per combattere la Peronospora della vite, sulle notizie pervenute dalle diverse parti del Regno, sul diffondersi del parassita e sui risultati ottenuti coi diversi trattamenti sperimentati.

La Commissione ha poscia iniziato l'esame delle singole relazioni presentate dagli Istituti incaricati di eseguire esperimenti in proposito.

Domani seduta alle ore 9 ant.

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

BUCAREST, 24. — Il yacht con a bordo il principe Alessandro, passando al largo dinanzi Braila e Galatz, fu segnalato nelle vicinanze di Reni, ove il principe deve essere attualmente sbarcato come prigioniero.

Tutti i dispacci segnalano gravi torbidi in tutto l'interno della Bulgaria, ma i particolari precisi mancano ancora.

ADRIANOPOLI, 24. — Secondo notizie accreditate, la guarnigione di Filippopoli prese le armi in favore del principe Alessandro. Un reggimento di fanteria marciò a tamburo battente davanti ai Consolati, ove il suo comandante dichiarò che tutto l'esercito bulgaro si oppone alla deposizione del principe Alessandro ed è pronto a combattere ed a morire per lui.

Si attende domani la popolazione rurale di tutti i villaggi vicini, la quale sembra tutta intera devota al principe.

Nella città il popolo fraternizzò colle truppe.

LONDRA, 23. — Camera dei comuni. — Labouchère critica vivamente la politica irlandese del governo.

Hicks-Beach, segretario di Stato per l'Irlanda, la difende, e fa appello al concorso di tutti i partiti per risolvere la questione d'Irlanda. Il governo, soggiunge Hicks-Beach, è disposto a fare tutto il possibile nel limite della conservazione dell'unione dell'impero.

BELFAST, 24 — Ebbero luogo altri gravi disordini. La folla attaccò furiosamente la polizia, che voleva disperdere un assembramento. La truppa dovette intervenire. Furono eseguiti nove arresti.

LONDRA, 24. — Tremila uomini partono per l'India. Altri rinforzi partiranno in settembre.

TARIFA, 23. — Il piroscafo *Perseo*, della Navigazione Generale Italiana, proveniente dalla Plata, è entrato oggi nel Mediterraneo.

ATENE, 23. — Il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della Navigazione Generale Italiana, è arrivato oggi.

PIETROBURGO, 24. — Le grandi manovre intorno alla capitale sono terminate.

I sovrani ritornarono a Peterhof.

Oggi vi fu una rivista navale a Cronstadt alla presenza dell'imperatore.

Vi parteciparono cinquantasei navi da guerra.

NEW-YORK, 24. — Cutting è stato posto in libertà dal governo messicano.

PARIGI, 24. — Una Nota ufficiosa smentisce assolutamente la notizia del *Figaro*, che Grévy intenderebbe di dimettersi e trasmettere a Freycinet la presidenza della Repubblica.

TORINO, 25. — Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa di Genova sono giunti stamane da Spezia e sono ripartiti per Courmayeur, ossequiati alla stazione dalle autorità.

THONON (SAVOIA), 25. — L'agente diplomatico italiano in Serbia, signor de Sonnaz, che si trovava qui in congedo, è partito per Sofia.

FILIPPOPOLI, 24. — La contro-rivoluzione, appoggiata dall'esercito, ha proclamato nuovamente Alessandro principe di Bulgaria.

BUCAREST, 25. Gli ultimi dispacci recano che soltanto a Sofia sono scoppiati disordini, e che è tranquillo il resto della Bulgaria, ove parecchie guarnigioni attendono il segnale per marciare insieme sopra Sofia. Anche le milizie rumeliote sono pronte.

La causa del principe Alessandro guadagna terreno.

VIENNA, 25. — La *Neue Freie Presse* ha da Haltafat, 24 corrente: « Il ministero provvisorio è stato rovesciato. Il metropolita Clemente, il maggiore Grueff e Zankoff sono stati incarcerati. L'antico ministero Karaweloff è stato ristabilito. L'esercito ed il popolo sono indignati contro il governo provvisorio e respingono qualunque nuovo governo. Deputazioni partono per raggiungere il principe Alessandro e ricondurlo a Sofia.

BUCAREST, 25. — Secondo notizie da fonte autorevole il comandante del *yacht*, a bordo del quale si trova il principe Alessandro giunto a Reni inviò a Sofia il seguente dispaccio:

« Giunto a Reni; attendo istruzioni ».

Egli avrebbe ricevuto da Sofia la seguente risposta:

« Riconducete il principe ».

Ciò darebbe credito ad un telegramma da Viddino, secondo il quale la controrivoluzione sarebbe trionfante a Sofia.

BUCAREST, 25. — Il *yacht* è segnalato di ritorno da Reni, ma si ignora ancora se abbia o no a bordo il principe Alessandro di Bulgaria.

PIETROBURGO, 25. — Il *Novosti* crede che l'intervento della Russia in Bulgaria sia utile per impedirvi l'anarchia e l'estensione del movimento a tutta la penisola dei Balcani.

Il *Giornale russo di Pietroburgo* crede che la Russia debba provvisoriamente astenersi dall'occupare militarmente la Bulgaria, atteso che la tranquillità in quel paese non vale il sacrificio di esporsi ad un nuovo spargimento di sangue.

PIETROBURGO, 25. — Il principe Alessandro, giunto ieri a Reni, si recò in Austria, per Volotchisk Contrariamente a quanto fu annunziato; il principe non è punto prigioniero.

Le voci inquietanti dei giornali esteri riguardo alla situazione in Bulgaria sono per lo meno esagerate.

COSTANTINOPOLI, 25. — Il ministro della guerra prende disposizioni per far fronte ad ogni eventualità La demobilitazione dei *Redifs* è sospesa.

Il comandante in capo in Macedonia si reca ad Uskub.

Galib pascià fu nominato governatore generale di Salonicco, in luogo di Hassan pascià improvvisamente destituito.

Fu ordinato ai comandanti a Salonicco e Kossovo di concentrare le truppe.

La Porta non prenderà nessuna decisione riguardo alla Bulgaria prima di ricevere la risposta delle potenze alla sua circolare.

FILIPPOPOLI, 24 (sera). — Regna qui grande entusiasmo fra le truppe ed il popolo in favore del principe Alessandro.

Un proclama del colonnello Mutkuroff fa appello ai patriotti per difendere l'onore del principe di Bulgaria.

Tutti i reggimenti in Rumelia si dichiarono a favore del principe.

GIURGEVO, 25. — Un proclama di Stambuloff, presidente dell'assemblea, notifica che egli riprende in nome del principe Alessandro il governo provvisorio e che nominò il colonnello Mutkuroff comandante in capo delle truppe.

Il proclama invita tutti all'obbedienza e chiede alla nazione di proteggere la Corona e la patria contro i traditori che vogliono rovesciare l'eroico principe Alessandro.

LONDRA, 24. — Camera dei Comuni. — Si riprende la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso del Trono.

Parnell dice che l'Irlanda non si sottometterà giammai alla politica proposta dal nuovo gabinetto, politica i cui risultati saranno profondamente tristi.

Quindi Gladstone critica tutte le proposte del governo, e sorge un

vivo incidente fra Gladstone, che vuole riprendere la discussione generale, e lord Churchill che vi si oppone.

NEW-YORK, 22. — Ieri è arrivato il vapore francese *Burgundia*, della Compagnia Fabre.

A bordo tutti bene.

LONDRA, 25. — Gladstone parte oggi per Monaco.

NOTIZIE VARIE

Roma. — *Comitato centrale nazionale di soccorso nell'epidemia cholerica.*

Bollettino n. 17.

Offerte.

Risultati del Bollettino n. 16	L.	337,487 57
Ditta Canzini Fuster e C, banchieri	»	100 »
Associazione per la pubblica assistenza in Roma	»	50 »
Deputazione provinciale di Bergamo	»	2,000 »
Direzione della Scuola tecnica di Bergamo	»	10 »
Comitato di Genova (1° versamento)	»	8,700 »
Banco di Sicilia	»	2,000 »
Impresa dell'Esquilino	»	100 »
Municipio di Massa	»	400 »
Totale delle offerte	L.	350,847 57

Erogazioni.

Somme precedenti	L.	240,000 »
Al prefetto di Alessandria	»	2,000 »
Id. Avellino	»	1,000 »
Id. Bari	»	5,000 »
Id. Bologna	»	1,000 »
Id. Como	»	1,000 »
Id. Cuneo	»	5,000 »
Id. Foggia	»	3,000 »
Id. Forlì	»	1,000 »
Id. Lecce	»	5,000 »
Id. Mantova	»	2,000 »
Id. Milano	»	2,000 »
Id. Modena	»	1,000 »
Id. Padova	»	4,000 »
Id. Rovigo	»	2,000 »
Id. Treviso	»	4,000 »
Id. Udine	»	1,000 »
Id. Verona	»	5,000 »
Id. Venezia	»	3,000 »
Id. Vicenza	»	5,000 »
Totale delle erogazioni	L.	293,000 »

Somma disponibile L. 57,847 57.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 25 agosto 1886.

Alte pressioni Spagna e Russia orientale (765).

Depressioni estrema Europa nord-ovest (754).

Depressione larga sull'Adriatico e Austria 757.

Italia barometro Alpi 759.

Sardegna Sicilia 760.

Ieri alta e media Italia pioggia con qualche temporale.

Stamane quasi dovunque nuvoloso con venti deboli, in prevalenza meridionali al sud.

Probabilità:

Venti da deboli a freschi intorno a ponente.

Pioggie o temporali specialmente nel versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 agosto.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	24,8	11,5
Domodossola	1/2 coperto	—	20,2	17,1
Milano	3/4 coperto	—	25,0	17,6
Verona	coperto	—	27,5	18,8
Venezia	coperto	calmo	26,5	18,8
Torino	3/4 coperto	—	23,6	17,3
Alessandria	1/2 coperto	—	26,9	17,7
Parma	coperto	—	26,3	17,8
Modena	3/4 coperto	—	26,8	18,6
Genova	coperto	calmo	25,3	19,3
Forlì	3/4 coperto	—	25,5	18,0
Pesaro	coperto	legg. mosso	24,9	18,6
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	24,6	18,6
Firenze	coperto	—	22,7	16,3
Urbino	piovoso	—	23,1	12,8
Ancona	3/4 coperto	calmo	27,2	19,4
Livorno	1/2 coperto	calmo	24,5	18,0
Perugia	coperto	—	25,9	17,3
Camerino	coperto	—	22,2	16,5
Portoferraio	3/4 coperto	legg. mosso	24,9	22,0
Chieti	1/2 coperto	—	23,5	14,6
Aquila	—	—	—	—
Roma	3/4 coperto	—	29,7	20,5
Agnone	sereno	—	24,9	15,5
Foggia	sereno	—	29,0	20,3
Bari	sereno	calmo	25,8	21,0
Napoli	sereno	calmo	28,7	21,2
Portotorres	1/4 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	27,7	17,0
Lecce	1/4 coperto	—	30,0	21,1
Cosenza	1/4 coperto	—	26,8	18,8
Cagliari	sereno	calmo	32,0	20,0
Tiriolo	—	—	—	
Reggio Calabria	nebbioso	mosso	28,0	23,2
Palermo	sereno	calmo	32,7	19,7
Catania	sereno	calmo	29,6	16,7
Caltanissetta	nebbioso	—	32,6	18,7
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	28,1	21,9
Siracusa	1/2 coperto	calmo	29,8	22,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

25 agosto 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	757,7	757,2	757,5	758,1
Termometro	22,4	25,6	22,4	20,4
Umidità relativa	81	64	70	71
Umidità assoluta	16,26	15,67	14,10	12,65
Vento	calma	SW	SSW	calma
Velocità in Km.	0,0	12,5	12,5	0,0
Cielo	velato	cumuli densi	cumuli e veli	nuvoloso intorno lampi muti

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 26,8 - Min. C. = 21,44 — R. = 20.5 - R. = 16,40

Temporale fra giorno e pioggia per mm 1,8.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 25 agosto 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 { prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 { seconda grida	id	—	—	100 07 ½	100 07 ½	»
Detta 3 0/0 { prima grida	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 { seconda grida	id.	—	—	»	»	70 25
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	101 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 75
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	101 30
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	101 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	500 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	498 ½
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	501 ½	501 ½	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	753 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	582 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	»
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	1120 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	935 »
Dette Banca Tiberina	id.	250	200	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	761 »
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	283 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	»
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	id.	500	500	»	»	1755 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° luglio 1886	500	500	»	»	1950 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	593 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	1005 »	1005 »	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	446 »
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	356 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1886	500	500	»	»	520 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 55
	Parigi	chèques	»	»	»
2 ½ 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 18
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 4 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: A. TEISSEIRE.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 100 12 ½, 105, 102 ½ fine corr.
Azioni Banca Generale 659 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1015, 1014, 1013, 1011 fine corr.
Az. Soc. dei Molini e Mag. Gener. 408 ½, 409 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 agosto 1886:

Consolidato 5 0/0 lire 100 311.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 98 141.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 69 375.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 68 082.

V. TROCCHI, *Presidente*

TURINO RAFFAELE, *Gerente*. — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.